

Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Sedi associative regionali e provinciali

(su proposta dell'Esecutivo, approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 04.05.2020)

Sommario

1. Art.1 - Adozione e modifica del Regolamento	2
2. Art. 2 - Tipi e competenze delle organizzazioni territoriali	2
3. Art. 3 – organi, compiti e funzioni delle sedi territoriali	3
4. Art. 4 - Elezione, incompatibilità e durata degli incarichi	4
5. Art. 5 – Decadenza e commissariamento	4
6. Art. 6 - Procedure elettorali	4
7. Art. 7 - Rapporti funzionali e finanziari tra Sede nazionale e Sedi territoriali	6
8. Art. 8 - Attività minime dei Coordinatori e compiti del Segretario regionale	7

1. Art.1 - Adozione e modifica del Regolamento

1. Il Regolamento per l'istituzione e il funzionamento delle Sedi associative regionali e provinciali/interprovinciali è adottato e modificato dal Consiglio Direttivo in attuazione di quanto previsto dagli artt. 2, comma 1 e 18, comma 8 dello Statuto associativo. (1)

NOTA (1)

STATUTO

Art. 2 - Sede e durata

1. AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia” ed i suoi organi direttivi hanno sede in Milano e mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, possono essere istituiti uffici distaccati, sedi territoriali, comitati e gruppi tecnici e scientifici, organismi e comunità professionali.

Art. 18 - Il Presidente e il Consiglio Direttivo AIAS

8. Il Consiglio Direttivo ha i poteri per l'indirizzo, per il controllo delle attività dell'Associazione e in particolare per il controllo dell'amministrazione dell'Associazione al fine di realizzare gli scopi sociali e gli indirizzi strategici decisi dall'Assemblea anche attraverso la deliberazione di regolamenti atti a definire il funzionamento degli organi associativi, salvo il rispetto delle funzioni proprie dell'Assemblea e salvi i poteri previsti per l'Esecutivo.

2. Art. 2 - Tipi e competenze delle organizzazioni territoriali

1. Al fine di favorire il perseguimento degli scopi sociali dell'AIAS su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle finalità statutarie e degli indirizzi dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, possono essere costituite e mantenute attive, ogniqualvolta ciò sia possibile in relazione al numero dei Soci presenti nel territorio, Sedi AIAS aventi competenza sul territorio regionale, provinciale o interprovinciale.
2. Per la costituzione e il mantenimento di una Sede regionale è richiesta la presenza nel territorio di un numero di Soci non inferiore a dieci.
3. La Sede regionale è costituita mediante delibera del Consiglio Direttivo su proposta dell'Esecutivo.
4. La costituzione della Sede regionale può altresì essere richiesta direttamente al Consiglio Direttivo da un numero di Soci residenti o operanti stabilmente nel territorio regionale non inferiore a dieci.
5. Le Sedi provinciali o interprovinciali sono costituite mediante delibera del Consiglio Direttivo su proposta del Coordinatore regionale, di cui all'art. 3, comma 1 che ne motiva l'opportunità anche in relazione al numero di Soci presenti nella Provincia o nelle Province interessate. Anche il Responsabile dell'organizzazione territoriale di AIAS può promuovere la costituzione di nuove Sedi provinciali/interprovinciali informandone il Coordinatore Regionale.
6. Qualora nel territorio regionale siano presenti Soci in numero inferiore a dieci, essi sono iscritti di diritto ad una Sede regionale individuata dal Consiglio Direttivo e partecipano alla vita della stessa esercitando in tale Sede tutti i diritti associativi correlati a tale appartenenza.
7. Qualora i Soci presenti in una Regione siano aggregati ad un'altra Regione, come prevede il comma 6, il Coordinatore regionale della Regione aggregatrice può, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo, designare tra i Soci residenti o operanti stabilmente nel territorio privo di Sede regionale un Promotore della nuova Sede regionale, con il compito di ampliare il numero di Soci presenti in tale Regione fino a raggiungere il numero minimo richiesto. Il Promotore può anche essere designato direttamente dal Consiglio Direttivo.

-
8. Nessun Socio può essere iscritto contemporaneamente in più di una Sede regionale o provinciale/interprovinciale. I Soci, sia persone fisiche che di diversa natura, sono iscritti d'ufficio dalla Segreteria Generale di AIAS alla Sede regionale e, se istituita, alla Sede provinciale o interprovinciale competente per territorio, secondo i criteri indicati nei commi precedenti. Il Socio può chiedere motivatamente l'iscrizione ad una diversa Sede territoriale.
 9. Le previsioni dei commi precedenti si applicano in egual modo in tutte le Regioni e Province del territorio nazionale, siano esse a statuto ordinario o ad autonomia speciale.
 10. La possibile costituzione di Sedi territoriali AIAS all'estero è valutata dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci ivi residenti o stabilmente operanti.

3. Art. 3 – organi, compiti e funzioni delle sedi territoriali

1. Sono Organi territoriali il Coordinatore regionale, il Segretario regionale, il Coordinatore provinciale/interprovinciale e il Comitato regionale. La Sede regionale ha normalmente competenza anche sulla Sede provinciale per la Provincia in cui è situata la Sede regionale e ne esercita le relative funzioni.
2. Il Coordinatore Regionale può indicare il nominativo di un Coordinatore Provinciale che collabori, fino alla successiva elezione degli Organi territoriali, a realizzare le iniziative associative per la Provincia in cui è situata la sede Regionale. Il suddetto nominativo è approvato dall'Esecutivo.
3. Tutte le attività svolte dai Coordinatori e Segretari delle Sedi territoriali devono essere effettuate nel rispetto delle disposizioni statutarie, del Codice etico, del Codice deontologico e degli indirizzi forniti dall'Esecutivo e dal Consiglio Direttivo.
4. I Coordinatori e i Segretari delle sedi territoriali hanno i seguenti compiti e funzioni e perseguono le seguenti finalità:
 - *promuovere e agire per il consolidamento e per lo sviluppo della base associativa AIAS;*
 - *promuovere le attività di studi e ricerche dell'AIAS attraverso incontri, convegni, seminari, visite in aziende, istituzione di comitati, gruppi di lavoro in accordo ed in collaborazione con il CTS di AIAS, diffondendone la documentazione in accordo con le direttive dell'Associazione;*
 - *se possibile, designare uno o più Soci tra gli iscritti regionali quali referenti scientifico-tecnici e riferimenti nel territorio regionale del CTS di AIAS;*
 - *contribuire ad istituire e mantenere il network pubblico – privato della prevenzione regionale o provinciale e locale;*
 - *mantenere viva nel tempo l'attività presso: Istituzioni, Autorità locali, Enti pubblici e privati, operatori e tecnici della prevenzione e protezione e sviluppare forme di collaborazione nel rispetto delle finalità statutarie;*
 - *promuovere lo scambio di informazioni e d'esperienze professionali tra i Soci e sviluppare iniziative locali relative alla formazione e all'aggiornamento professionale dei Soci stabilendo, preferibilmente, rapporti di collaborazione con i Punti AIAS Academy, se presenti;*
 - *promuovere, con la collaborazione dei Coordinatori Provinciali, l'istituzione dei Punti AIAS Academy nella Regione di competenza e favorire la loro azione in modo programmato, coordinato e sinergico;*
 - *promuovere lo sviluppo sul territorio della certificazione professionale tramite la promozione di accordi con l'Organismo di Certificazione del Networkaias, AIASCert Srl;*
 - *promuovere e facilitare i contatti tra i Soci, favorendo e coordinando eventuali interscambi tra loro e con la Sede nazionale;*
 - *facilitare e coordinare la trasmissione alla Sede nazionale delle problematiche e delle necessità emerse nell'area locale, specialmente se queste rivestono interesse sul piano nazionale o in altre zone territoriali;*

-
- *seguire i Soci tenendo contatti anche personalizzati per comprendere meglio le esigenze locali e le loro necessità;*
 - *elaborare rapporti periodici per il Responsabile dell'organizzazione territoriale;*
 - *far conoscere e diffondere le attività associative locali.*
5. Nelle Regioni in cui sono presenti uno o più Coordinamenti provinciali/interprovinciali è istituito un Comitato regionale composto, oltre che dal Coordinatore regionale, dal Segretario regionale e dai Coordinatori provinciali/interprovinciali. Il Comitato può cooptare altri soci su proposta motivata del Coordinatore Regionale.
 6. Il Comitato regionale stabilisce le linee di indirizzo per lo svolgimento nell'ambito della Regione e delle singole Province dei compiti e delle funzioni delle Sedi territoriali.
 7. I Coordinatori e i Segretari delle Sedi territoriali non possono assumere posizioni ufficiali in nome o per conto dell'Associazione che comportino impegni economici o che riguardino l'immagine associativa, senza accordo manifestato per iscritto dal Presidente dell'AIAS.

4. Art. 4 - Elezione, incompatibilità e durata degli incarichi

1. Per i Coordinatori regionali e provinciali/interprovinciali si applicano le stesse incompatibilità statutarie valide per i componenti degli Organi associativi.
2. Sono ammesse partecipazioni a cariche associative o direttive in altre associazioni facenti parte di organizzazioni con cui l'AIAS ha stipulato accordi o a cui partecipa, su richiesta dell'interessato al Responsabile dell'organizzazione territoriale e previa decisione dell'Esecutivo ratificata dal Consiglio Direttivo.
3. L'Esecutivo, dietro esplicita richiesta dell'interessato e ratifica del Consiglio Direttivo, può autorizzare la partecipazione a cariche associative o direttive anche di altre Associazioni diverse dalle suddette.
4. Tutti gli incarichi di Sede territoriale sono elettivi e hanno durata pari a quella degli Organi associativi elettivi nazionali. I Promotori per la costituzione di una nuova Sede regionale durano in carica al massimo tre anni, dopodiché se non si procede all'elezione degli Organi territoriali, essi decadono.
5. Tutti gli incarichi di Sede territoriale cessano al termine del mandato del Consiglio Direttivo AIAS contemporaneamente in carica o decadono prima di tale termine nel caso di commissariamento della Sede territoriale.

5. Art. 5 – Decadenza e commissariamento

1. La decadenza dalla carica di Coordinatore o Segretario di una Sede territoriale si verifica a seguito di condanna penale, di accertate violazioni gravi dello Statuto o del presente Regolamento.
2. In tali casi il Consiglio Direttivo AIAS delibera la decadenza su proposta del Presidente, con applicazione dell'art. 9 dello Statuto.
3. Il commissariamento può essere deliberato dal Consiglio Direttivo AIAS a maggioranza di tre quinti dei componenti per mancata o gravemente carente attuazione dei compiti e funzioni della Sede territoriale.
4. Il Commissario è nominato dal Presidente per il periodo strettamente necessario alla effettuazione di nuove elezioni regionali e sostituisce tutti gli Organi territoriali in carica.
5. L'informazione sulla decadenza o sul commissariamento della Sede e il nominativo del Commissario sono comunicati dal Presidente di AIAS ai Soci interessati tramite e-mail e resi pubblicamente noti sul sito web del Networkaias.

6. Art. 6 - Procedure elettorali

1. L'elezione alle cariche di Coordinatore regionale, Segretario regionale e dei Coordinatori provinciali/interprovinciali sono effettuate contemporaneamente nella località della Sede regionale tramite elezioni da effettuarsi in un'apposita Assemblea dei Soci iscritti alla Sede regionale. L'Assemblea può svolgersi in modalità fisica oppure utilizzando una piattaforma digitale.
2. L'Assemblea è convocata, con almeno 30 giorni di preavviso, dalla Segreteria AIAS con convocazione contenente gli argomenti all'ordine del giorno. La convocazione è effettuata per e-mail inviata agli aventi diritto al voto, e sul sito web del Networkaias. L'Assemblea è convocata nella località della Sede regionale se si svolge in modalità fisica.
3. I Soci non aventi i requisiti d'incompatibilità associativa indicati all'art. 4 ed in regola col pagamento della quota sociale possono candidarsi per le cariche di Sede.
4. E' possibile candidarsi per più cariche.
5. Le candidature per le cariche di Coordinatore e Segretario regionale e Coordinatore provinciale/interprovinciale sono comunicate alla Segreteria AIAS, per iscritto, entro il decimo giorno di calendario dalla data in cui è stata effettuata la convocazione dell'Assemblea elettorale regionale. Dall'undicesimo al venticinquesimo giorno decorrenti dalla medesima data si svolge la campagna elettorale, con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
6. I candidati devono inviare per fax o con PEC alla Segreteria AIAS, entro il suddetto termine del decimo giorno, il modulo di presentazione della candidatura compilando e firmando l'Allegato n.1 al presente Regolamento.
7. Superato il suddetto termine la Segreteria comunica le candidature ricevute ai Soci aventi diritto di voto tramite e-mail e le pubblica contemporaneamente sul sito web dell'AIAS.
8. L'assenza dall'Assemblea per il rinnovo delle cariche territoriali non causa la decadenza della candidatura validamente presentata e comunicata.
9. Il supporto di segreteria per lo svolgimento dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche territoriali è assicurato dalla Segreteria AIAS, che designa a tal fine una persona di riferimento.
10. Hanno diritto di voto, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto (2), tutti i soci AIAS iscritti alla Sede regionale.
11. La regolarizzazione del pagamento della quota sociale può essere effettuata alla segreteria locale prima dell'inizio dell'Assemblea, se questa si svolge in modalità fisica. La segreteria locale effettua, prima dell'ammissione dei Soci candidati e votanti in sala, l'identificazione del Socio.
12. In caso di votazione mediante sistema elettronico, la verifica dei requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo è effettuata per ciascun Socio al momento dell'attribuzione delle credenziali di voto. Solo se l'Assemblea si svolge in modalità fisica i Soci partecipanti di persona possono essere portatori di due deleghe al massimo, loro rilasciate da Soci aventi diritto al voto.
13. L'Assemblea è valida purché siano presenti almeno dieci Soci, compresi quelli che hanno votato mediante sistema elettronico ai sensi del comma 15, che concorrono a formare il numero legale di presenti. Se l'Assemblea si svolge in modalità fisica, al numero legale concorrono anche i Soci presenti per delega.
14. Qualora l'Associazione disponga di un adeguato sistema elettronico per l'espressione del voto, sulla base delle pertinenti disposizioni statutarie e regolamentari, tale sistema deve essere utilizzato anche nelle elezioni di cui al comma 1 del presente articolo. Restano escluse le votazioni strumentali al solo funzionamento dell'Assemblea elettorale, se questa si svolge in modalità fisica, che sono riservate ai Soci fisicamente presenti.
15. La votazione mediante sistema elettronico si svolge nei quattro giorni di calendario antecedenti quello dell'Assemblea elettorale, indipendentemente dal loro eventuale carattere di giornata festiva.
16. I lavori dell'Assemblea sono diretti da un Presidente, che ha anche l'incarico di presiedere il Comitato elettorale, e sono verbalizzati dal Presidente e da un Segretario, che ha anche l'incarico di scrutatore. Se l'Assemblea si svolge con utilizzo di una piattaforma digitale, non viene costituito il Comitato elettorale.
17. Il Presidente e il Segretario di Assemblea sono eletti per voto palese, all'inizio della riunione, dai Soci presenti ed in regola col pagamento della quota associativa.

-
18. Il Presidente controlla la validità dell'Assemblea, acquisisce i risultati delle votazioni, li proclama e redige subito il verbale riportante i nominativi dei Soci eletti e la controfirma del Segretario e lo trasmette via fax o con altro idoneo mezzo alla Segreteria nazionale. I risultati sono comunicati dalla Segreteria AIAS a tutti i Soci tramite e-mail e sono posti sul sito web del network AIAS.
 19. Nel caso di Assemblea in modalità fisica, i Soci votanti decidono anche la durata della riunione, l'ora d'inizio e di fine delle operazioni di voto.
 20. Le deliberazioni in Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei Soci votanti in proprio o, nel caso di Assemblea in modalità fisica, anche per delega.
 21. Le elezioni degli Organi territoriali sono effettuate per scrutinio segreto.
 22. Le operazioni di scrutinio dei voti sono effettuate immediatamente. I risultati delle votazioni sono comunicati ai Soci presenti e sono riportati in un verbale steso e firmato dal Presidente e dal Segretario. I risultati sono comunicati dalla Segreteria AIAS a tutti i Soci tramite e-mail e sono posti sul sito web del network AIAS.

NOTA (2).

Statuto, art. 6

4. I Soci effettivi dell'associazione hanno parità di diritti, compreso quello di voto e ogni Socio, in regola col pagamento della quota associativa, ha diritto ad un voto.

7. I Soci, effettivi o aderenti, che non siano in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse, e che comunque si trovino in posizione debitoria verso "AIAS - Confcommercio-Imprese per l'Italia", non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

7. Art. 7 - Rapporti funzionali e finanziari tra Sede nazionale e Sedi territoriali

1. L'AIAS nazionale fornisce il supporto di segreteria per l'elaborazione delle attività e delle manifestazioni di Sede e mette a disposizione i mezzi di diffusione associativi, come il sito web del Networkaias, le e-mail ai Soci e gli altri strumenti per la diffusione delle iniziative portate avanti dalla Sede territoriale.
2. Il Coordinatore e il Segretario della Sede regionale tengono i rapporti con l'AIAS nazionale secondo le indicazioni organizzative in atto.
3. Il responsabile dell'organizzazione territoriale tiene rapporti diretti con i Coordinatori e Segretari delle Sedi regionali e provinciali/interprovinciali, e informa le Sedi regionali e provinciali/interprovinciali sulle attività e sugli eventuali accordi intercorsi aventi riflessi in ambito locale e sulle iniziative nazionali programmate per aver luogo nelle rispettive zone di competenza.
4. Il Coordinatore della Sede regionale ha il compito d'indirizzare, di coordinare e di controllare le attività delle Sedi provinciali/interprovinciali secondo gli indirizzi del Responsabile dell'organizzazione territoriale. Promuove e favorisce la costituzione di eventuali altri nuclei territoriali. Sostiene le attività delle Sedi provinciali/interprovinciali anche mediante assegnazione di parte delle risorse disponibili per la Sede regionale.
5. Se compatibile con gli equilibri finanziari complessivi dell'Associazione, le Sedi regionali partecipano alla gestione di una quota dei proventi associativi. In un apposito Allegato al Bilancio preventivo annuale di AIAS è indicata la quota disponibile per ciascuna Sede regionale nell'esercizio annuale di riferimento.
6. La quota di compartecipazione di ciascuna Sede regionale è parametrata sull'incremento di iscritti realizzato nell'anno precedente e sull'entità dei proventi realizzati nel territorio a favore del Network AIAS nel medesimo periodo. Non si conteggiano le attività realizzate direttamente

-
- nel territorio dalla Sede Nazionale.
7. L'Esecutivo, apprezzate le circostanze, può decidere che per situazioni regionali particolari, oppure in funzione di programmi di sviluppo territoriale, vengano utilizzati parametri diversi da quelli indicati al comma 7.
 8. Le Sedi regionali utilizzano la quota annuale a propria disposizione a valere su un unico conto gestito dal Tesoriere di AIAS, che autorizza le relative richieste e riceve la documentazione di spesa.
 9. La richiesta di utilizzo della quota deve contenere le indicazioni di massima delle risorse necessarie, dei riflessi economici e d'immagine per l'Associazione nonché delle sinergie possibili da attivare in ambito più vasto.
 10. Le Sedi territoriali usufruiscono del supporto organizzativo della Segreteria Generale sulla base dei programmi concordati e/o a seguito di specifiche richieste e in particolare anche le locandine delle manifestazioni locali sono preparate dalla Segreteria Generale.
 11. Copia della documentazione presentata nelle riunioni o convegni effettuati dalle Sedi territoriali, con una sintetica presentazione della manifestazione, sarà inviata alla Sede nazionale come materiale pubblicabile o distribuibile.
 12. Per alcune manifestazioni locali ritenute d'importanza strategica per l'Associazione potrà essere prevista dalla Sede nazionale una ripresa e una trasmissione diretta e/o differita via internet della manifestazione.
 13. I Coordinatori regionali acquisiscono annualmente una relazione sull'attività dei Coordinatori provinciali e presentano annualmente all'Esecutivo e al Responsabile del Settore territoriale una relazione sull'attività complessiva nella Regione, anche sotto il profilo economico e finanziario.

8. Art. 8 - Attività minime dei Coordinatori e compiti del Segretario regionale

1. Il Coordinatore Regionale organizza ogni anno almeno due manifestazioni di rilevante interesse professionale per i Soci e le istituzioni operanti nella zona.
2. Il Coordinatore provinciale/interprovinciale organizza ogni anno almeno una manifestazione di rilevante interesse professionale per i Soci e le istituzioni operanti nella zona.
3. Il Segretario regionale costituisce il supporto organizzativo della Sede territoriale anche al fine di adempiere agli obblighi amministrativi, di documentazione e di redazione di rapporti periodici previsti nei confronti dei Soci e della Presidenza dell'AIAS.